



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI 2019

Direzione regionale Lombardia

In questa Regione non sono previsti bonus per settori ATECO 2007

Articoli

1. Finalità.....	2
2. Modalità attuative e normativa	2
3. Progetti finanziabili	3
4. Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione.....	4
5. Cumulo	6
6. Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni	6
7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità.....	8
8. Ammontare del finanziamento	11
9. Spese ammesse a finanziamento	11
10. Spese non ammesse a finanziamento	12
11. Modalità di presentazione delle domande	13
12. Accesso alla procedura online.....	14
13. Compilazione della domanda	14
14. Invio della domanda online	15
15. Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online	15
16. Criteri di precedenza a parità di posizione	17
17. Assistenza	17
18. Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda	17
19. Verifica tecnico amministrativa	19
20. Anticipazione parziale del finanziamento	20
21. Termini di realizzazione del progetto	21
22. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento	22
23. Realizzazione del progetto	23
24. Obblighi dei soggetti destinatari.....	24
25. Verifiche	26
26. Revoche	26
27. Comunicazioni tra Inail e destinatari dei finanziamenti.....	26
28. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy.....	28
29. Pubblicità	29
30. Punti di contatto	29

1. Finalità

Il presente Avviso ha l'obiettivo:

- di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per "miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro" si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali;
- di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria¹ dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

2. Modalità attuative e normativa

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi:

- in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.208² e s.m.i.

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modifiche e integrazioni.

I finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4 rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, con riferimento ai seguenti Regolamenti dell'Unione europea:

- Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 Euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);
- Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Ai sensi di tale

¹ La produzione agricola primaria è definita dall'articolo 2 punto (5) del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289.

La definizione di micro e piccole imprese è contenuta nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289.

² Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

regolamento l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 20.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

- Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non deve superare i 30.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Eventuali modifiche alla citata normativa europea che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del presente Avviso saranno recepite nei limiti degli importi richiesti dai soggetti beneficiari nella domanda on line.

I finanziamenti di cui all'Asse 5 rispettano le condizioni e le limitazioni di cui al:

- Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006 (G.U.C.E. L 193/25 del 01.07.2014). Ai sensi dell'articolo 9 del predetto Regolamento (UE) n.702/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è stata trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione europea, che ha attribuito alla misura di aiuto per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli realizzata attraverso il presente Avviso, il numero di identificazione SA.45695(2016/XA).³

3. Progetti finanziabili

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento (di cui all'Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all'Allegato 2) - Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3) – Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese⁴ operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4) - Asse di finanziamento 4
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di finanziamento in una sola Regione o Provincia Autonoma, per una sola tipologia di progetto tra quelle sopra indicate riguardante una sola unità produttiva⁵.

³ L'Inail ha avviato l'iter propedeutico all'acquisizione della proroga della validità dell'autorizzazione SA.45695(2016/XA) ovvero al rilascio da parte della Commissione europea del relativo numero d'identificazione a seguito della nuova comunicazione del regime di aiuto.

⁴ Per la definizione di micro e piccola impresa si rimanda alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L24 del 20 maggio 2003) come recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n.238 del 12 ottobre 2005.

⁵ Per «unità produttiva» si intende: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (articolo 2, comma 1, lettera t, d.lgs. n.81/2008 s.m.i.); le imprese assicurate Inail indicano la posizione assicurativa di riferimento. Per il settore della navigazione l'unità produttiva è la nave/imbarcazione.

Negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 che costituiscono parte integrante del presente Avviso, sono indicati rispettivamente per ciascuna delle tipologie di progetto sopraindicate:

- le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale;
- le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
- i parametri, associati sia a caratteristiche proprie dei soggetti destinatari sia al progetto oggetto della domanda a cui sono attribuiti punteggi, utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti.

I progetti finanziabili devono rispettare i seguenti criteri generali oltre a quelli specifici definiti in ciascun Allegato:

- devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; l'eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione;
- non possono determinare un ampliamento della sede produttiva;
- non possono comportare l'acquisto di beni usati;
- devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando, con l'esclusione dei progetti dell'Asse 5 per i quali il miglioramento consista nella riconversione produttiva prevista per la Misura 1a);

Inoltre:

- i progetti di cui all'Allegato 1.2 non possono essere presentati dalle imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- la tipologia di intervento e) di cui all'Allegato 1.2, adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'articolo 30 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. non asseverato, può essere richiesta solo se l'impresa non dispone già di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Nei casi in cui le tipologie di intervento ammissibili, così come definite negli Allegati 1, 4 o 5, prevedano la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento alla data del 31 dicembre 2017.

4. Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione, con il presente Avviso è previsto un meccanismo di redistribuzione come di seguito specificato.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso, per ciascun asse e sub asse di finanziamento, sono messi a disposizione gli importi indicati nella colonna "Stanziamiento iniziale" della "Tabella risorse economiche Direzione regionale Lombardia" riportata nell'allegato "ISI 2019 - allegato risorse economiche" che costituisce parte integrante del presente Avviso.

Gli importi dello stanziamento iniziale attribuiti a questa Direzione regionale quale quota parte dello stanziamento nazionale, potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in relazione all'entità delle domande inviate online di cui al successivo articolo 14 e confermate con l'invio della documentazione a completamento della domanda di cui al successivo articolo 18.

Le eventuali variazioni relative allo stanziamento iniziale degli Assi e sub Assi di finanziamento, ove concretizzate, saranno indicate, prima della pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi di cui al successivo articolo 15, nella colonna "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione" della "Tabella risorse economiche Direzione regionale Lombardia" riportata nell'allegato "ISI 2019 - allegato risorse economiche".

L'eventuale "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione" sarà approvato con determina del Direttore centrale prevenzione dell'Inail. A seguito di tale provvedimento verrà aggiornata la "Tabella risorse economiche Direzione regionale Lombardia" riportata nell'allegato "ISI 2019-allegato risorse economiche".

Secondo le regole stabilite dal successivo articolo 14 e nei limiti dello stanziamento iniziale si procederà all'ammissibilità delle domande inviate on line secondo l'ordine cronologico di arrivo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria attribuita a ciascun Asse. Gli esiti di tale operazione saranno pubblicati negli elenchi cronologici provvisori di cui al successivo articolo 15.

Le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori dovranno essere confermate tramite l'invio della documentazione a completamento della domanda on line, nei tempi e nei modi previsti dai successivi articoli 18 e 27.

A conclusione delle operazioni dell'invio delle domande on line e della loro successiva conferma tramite l'invio della documentazione a completamento delle stesse, qualora nell'ambito degli stanziamenti iniziali destinati al medesimo Asse, si rilevasse il mancato integrale utilizzo delle risorse assegnate in alcune regioni/province autonome, i fondi residui saranno redistribuiti, sempre nello stesso Asse, ad altre regioni/province autonome nelle quali dovessero risultare domande di finanziamento non soddisfatte. Lo stanziamento iniziale dell'Asse 1 potrebbe essere incrementato degli ulteriori eventuali fondi residui determinatisi dopo il completamento delle operazioni di redistribuzione operate sugli Assi 2, 3 e 4.

Eventuali residui totali sugli Assi 5.1 o 5.2, risultanti dopo la redistribuzione tra i budget regionali nell'ambito dello stesso sub-Asse, potranno essere redistribuiti solo nell'ambito dell'Asse 5.

Le suddette redistribuzioni verranno effettuate applicando gli stessi coefficienti di ripartizione impiegati per l'assegnazione iniziale.

Nel caso in cui le citate operazioni di redistribuzione non dovessero esaurire le somme residue nell'ambito degli stanziamenti regionali destinati al medesimo Asse, la redistribuzione si completerà facendo confluire tali ulteriori residui in un unico totale nazionale di ciascun asse per l'ammissione della domanda prima esclusa di ogni regione secondo l'ordine cronologico.

Gli esiti delle operazioni di redistribuzione potranno comportare la modifica dello stanziamento iniziale ridefinendo un nuovo stanziamento sulla cui base verranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi di cui al successivo articolo 15.

Dopo la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non verranno effettuate ulteriori operazioni di scorrimento degli elenchi cronologici o di redistribuzione delle risorse economiche.

5. Cumulo

Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei regolamenti (UE) n.1407/2013, (UE) n.1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 e (UE) n.717/2014, non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui all'Asse 5 (Asse 5.1 e Asse 5.2), concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289, possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili;
- in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto pari al:
 - 40% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell'Asse 5.1;
 - 50% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell'Asse 5.2.

Non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.

6. Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni

Asse 1:

Per i progetti di investimento (di cui all'Allegato 1.1) e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2) i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di investimento (di cui all'Allegato 1.1) e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2):

- le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31) alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 4;
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 5.

Asse 2:

Per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all'Allegato 2), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono:

- le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7;
- i seguenti enti del terzo settore, ai sensi del d.lgs. n.117/2017, come modificato dal d.lgs. n.105/2018, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore:
 - organizzazioni di volontariato (ODV);
 - associazioni di promozioni sociali (APS);
 - enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus;
 - cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali;
 - imprese sociali di cui al d.lgs. n.112/2017, come modificato dal d.lgs. n.95/2018.

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di pubblicazione del presente Avviso ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, e precisamente i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per gli enti del terzo settore di natura non commerciale già Onlus il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Per le imprese sociali, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n.117/2017, l'iscrizione al Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Per le cooperative sociali e consorzi costituiti interamente da cooperative sociali, il requisito è soddisfatto con l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative presso il Registro delle Imprese.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve essere mantenuto anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. La cancellazione dai citati registri (incluso il Registro unico che sarà istituito ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n.117/2017) potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all'Allegato 2):

- le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31) alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 4;
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 5.

Asse 3:

Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3):

- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, alle quali è riservata la partecipazione ai finanziamenti per i progetti di cui all'Allegato 5.

Asse 4:

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31).

Asse 5:

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 5), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- Impresa individuale,
- Società agricola,
- Società cooperativa.

Le imprese destinatarie dell'Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori⁶ come di seguito indicato:

- in caso di impresa individuale: il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ed un'età non superiore ai quarant'anni⁷ alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande;
- in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative: almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande. Per le società in accomandita semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
- in caso di società di capitali: i conferimenti dei giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande devono costituire oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità

Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 6 del presente Avviso, devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto. Per le imprese di armamento, relativamente a progetti riguardanti navi e imbarcazioni, l'unità produttiva è la nave/imbarcazione; la Sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'armatore;
- essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali, così come indicato nel precedente articolo 6, in data non successiva alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del presente Avviso. Il progetto deve essere riferito alla lavorazione iniziata in data non successiva alla pubblicazione del presente Avviso, riscontrabile dai documenti aziendali o adempimenti di legge,

⁶ La definizione di giovane agricoltore è quella prevista dall'articolo 2 (34) del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289.

⁷ Il limite di età indicato quale requisito per accedere all'asse giovane agricoltore deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno nel quale è compiuto il 40° anno di età

anche tramite il documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata.

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo⁸, amministrazione controllata o straordinaria
- essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis, del d.l. n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate). Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell'impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio.
- per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3, 4: non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018. È fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4 per i soggetti che hanno ottenuto per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018 il provvedimento di concessione per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
- per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all'Asse 5: non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per l'Avviso Isi Agricoltura 2016 o per uno degli Avvisi Isi 2017, 2018, entrambi con riferimento all'Asse di finanziamento 5;
- per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli:
 - non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l'accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, quelli gestiti da Ismea ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 29 marzo 2004, n.102 e quelli previsti da disposizioni analoghe;
- per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli i cui finanziamenti sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 702/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289:
 - non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289, (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-aiuti allegato al presente Avviso);
 - di non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell'intensità dell'aiuto ammissibile così come definita all'articolo 5

⁸ Non rientra tra le cause di esclusione al finanziamento il concordato preventivo in continuità aziendale omologato.

del presente Avviso (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo allegato al presente Avviso);

- o non essere un'impresa in difficoltà così come definita all'articolo 2 (14) del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289.

Nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto oggetto del finanziamento voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne con l'Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, anche rispetto alla propria posizione fiscale complessiva.

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore definiti all'articolo 6, il legale rappresentante, non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 e seguenti del codice penale o che sia trascorso un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose⁹ senza che il titolare o il legale rappresentante abbia commesso un nuovo delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale.

Tale circostanza sarà verificata dalla sede Inail anche attraverso esplicito provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiari l'estinzione.

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

È richiesta altresì la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del "Patto di integrità" (Modulo G) di cui alla determina del Presidente dell'Inail n. 524 del 17 dicembre 2018.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei di cui all'articolo 2 del presente Avviso, applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a presentare domanda di finanziamento per l'importo richiesto.

Per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4:

- nel caso in cui la verifica tecnico amministrativa di cui al successivo articolo 19 abbia un esito positivo, o parzialmente positivo, la Sede Inail territorialmente competente, prima di emettere il provvedimento di concessione procederà ad un controllo del rispetto delle condizioni poste dal regolamento de minimis applicabile al settore produttivo di appartenenza dell'impresa richiedente il finanziamento. Tale verifica verrà operata sia attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sia richiedendo, all'impresa, tramite posta elettronica certificata (PEC), di produrre entro il termine¹⁰ di 20 giorni decorrente dal ricevimento della relativa richiesta, la dichiarazione sul de minimis, redatta utilizzando il modulo scaricabile dalla procedura informatica debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante (Modulo D-1407 per

⁹ Con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale o che abbia determinato una malattia professionale.

¹⁰ Tutti i termini di cui al presente Avviso vanno intesi come giorni naturali e consecutivi.

de minimis Regolamento (UE) n.1407/2013, Modulo D-1408 per de minimis Regolamento (UE) n.1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, Modulo D-717 per de minimis Regolamento (UE) n.717/2014).

Il provvedimento di concessione potrà essere emesso solo se il finanziamento concesso, sommato a quelli già concessi all'impresa nei tre esercizi finanziari di osservazione, non superi il massimale stabilito dal regolamento de minimis di riferimento.

8. Ammontare del finanziamento

Assi 1, 2, 3

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%.

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 1.2 non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Asse 4

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%.

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

Asse 5 (5.1 e 5.2)

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del:

- 40% per i soggetti destinatari dell'Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 50% per i soggetti destinatari dell'Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro.

9. Spese ammesse a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così come previste negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 del presente Avviso, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.

Le spese devono essere sostenute dall'impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento¹¹ e devono essere documentate.

¹¹ A eccezione della tipologia di intervento: "Riduzione del rischio di caduta dall'alto" (v. Allegato 1.1, tipologia di intervento f)).

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione¹² alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda ai sensi del successivo articolo 13.

Resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione, di cui ai successivi articoli.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto previsto per l'Asse 5, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d'acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5, conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n.208, il finanziamento potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, nei limiti fissati dal precedente articolo 8 e dal presente articolo, sono ricomprese l'eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché l'eventuale saldo.

10. Spese non ammesse a finanziamento

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto o alla sostituzione di:

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 74 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i;
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. n.17/2010;
- ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:

- trasporto del bene acquistato;
- consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
- adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.;
- adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. n.231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5;

¹² Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la cui realizzazione siano stati assunti da parte dell'impresa/ente richiedente, alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, obblighi contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale. Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del Piano di lavoro può essere antecedente alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.

- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
- costi autofatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell'azienda richiedente il contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- per il contratto di noleggio con patto d'acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all'Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.

Per i progetti di cui agli Allegati 1.1 (con esclusione degli interventi c, d, h), 2 o 4, nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell'ambito del progetto, l'importo del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto).

Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35% dell'importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Per i progetti di cui all'Allegato 1.1 – interventi c, d, h, per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine sostituiti nell'ambito del progetto, nella presentazione della domanda on line l'importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico di Inail, la decurtazione della somma pari al 50% dell'importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria l'importo concedibile sarà valutato con riferimento all'importo effettivo di vendita o di permuta.

In ogni caso, l'importo concesso con provvedimento emesso a seguito della verifica tecnico/amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso non potrà superare il valore del finanziamento ammissibile. Parimenti, l'ammontare del finanziamento erogabile a seguito della verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto di cui all'articolo 22 del presente Avviso non potrà superare l'importo precedentemente concesso con il provvedimento di cui all'articolo 19.

11.Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it) da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati dai successivi articoli 12, 13 e 14;
2. invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati dal successivo articolo 14;
3. conferma della domanda on line tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27.

L'accesso alla compilazione delle domande dei diversi Assi di finanziamento è regolamentato sulla base della gestione del rapporto assicurativo, come di seguito specificato:

- Domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inail. Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese nell'art. 1 di cui al Titolo I del d.p.r. n.1124/1965 il soggetto che deve essere titolare di una posizione assicurativa attiva presso Inail può accedere, esclusivamente, agli Assi da 1 a 4, per quest'ultimo deve essere rispettata la dimensione di micro e piccola impresa e l'appartenenza allo specifico settore (Codici Ateco 2007: A03.1, C31). Per le domande associate alla posizione assicurativa Inail è esclusa la partecipazione all'Asse 5.
- Domanda associata a Rapporto Assicurativo gestito da Inps (gestione Agricoltura). Se la domanda di finanziamento è presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.p.r. n.1124/1965, il soggetto che versa presso Inps i contributi per l'assicurazione Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale potrà accedere:
 - se micro e piccola impresa agricola (Ateco 2007 A 01.xx) solo all'Asse 5, dedicato esclusivamente a queste tipologie di imprese;
 - se impresa agricola di medie o grandi dimensioni, (Ateco 2007 A01.xx) o appartenente al settore della silvicoltura o forestale (Ateco 2007 A02.xx) di qualunque dimensione, agli Assi da 1 a 3.

12. Accesso alla procedura online

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che il soggetto destinatario sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online Inail.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online Inail sono disponibili sulla home page del sito www.inail.it nella sezione accedi ai servizi online.

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

13. Compilazione della domanda

Sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” – i soggetti destinatari registrati avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo così come definito dall'articolo 11 del presente Avviso.

Entro il 31 gennaio 2020 saranno comunicate sul sito www.inail.it nell'apposita sezione dedicata all'Avviso ISI 2019 le seguenti date:

- apertura e chiusura della procedura informatica;
- inizio download del codice identificativo per l'inoltro della domanda online;

- termine entro il quale verranno pubblicate le regole tecniche e l'apertura dello sportello telematico per l'invio delle domande.

Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione delle suddette scadenze.

Dopo il termine di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande on line le domande salvate non saranno più modificabili.

I soggetti destinatari che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista;
- hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "INVIA";
- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo;

potranno accedere alla procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che li identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un'apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico.

14. Invio della domanda online

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download di cui all'articolo 13 del presente Avviso.

Il codice identificativo, dopo l'invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola registrazione l'utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell'invio.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it secondo le scadenze riportate al precedente articolo 13.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali o assi di finanziamento, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione.

Le regole tecniche per l'inoltro delle domande online saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.

In caso di violazione delle regole tecniche, con riferimento a quanto prescritto alla sezione "obblighi degli utenti", l'Inail procederà all'annullamento della domanda on line a valere sul presente Avviso pubblico con conseguente mancata ammissione al finanziamento o eventuale revoca del provvedimento di ammissione.

15. Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online

Entro 14 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio delle domande on line sul sito www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate con evidenza di quelle:

- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 del presente Avviso che

dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;

- risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi;

L'orario di registrazione delle domande telematiche, inviate con le modalità di cui all'articolo 14 del presente Avviso, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili.

La pubblicazione sul sito istituzionale di tali elenchi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti.

In occasione della pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori sarà data comunicazione della data prevista per la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

Ai soggetti destinatari, la cui domanda negli elenchi provvisori è collocata in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che non avranno provveduto ad inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento entro la scadenza dei 30 giorni, prevista dal successivo articolo 18, verrà inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda on line, entro i 10 giorni successivi alla suddetta scadenza, formale comunicazione della decadenza della propria domanda on line.

Le risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito della suddetta decadenza saranno riassegnate nell'ambito della redistribuzione di cui all'articolo 4 del presente Avviso.

A conclusione di questa fase pre-istruttoria, eseguita centralmente e tramite modalità telematiche, effettuate le operazioni di redistribuzione indicate all'articolo 4 del presente Avviso con le quali verrà determinato il "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione", si procederà con la pubblicazione, sul sito www.inail.it, degli elenchi cronologici definitivi in cui verrà data evidenza delle domande:

- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento;
- decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;
- subentrate, in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento;
- risultate definitivamente non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi.

Tali elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento. I soggetti subentranti in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento dovranno provvedere all'invio della propria domanda (Modulo A) insieme alla documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27. Ai soggetti destinatari che non avranno provveduto ad inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento entro il medesimo termine di 30 giorni verrà inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda on line formale comunicazione di decadenza della propria domanda on line.

16. Criteri di precedenza a parità di posizione

Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell'ultima posizione di ciascun elenco cronologico utile per l'ammissibilità al finanziamento, l'ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata:

- finanziamento richiesto minore;
- importo del progetto maggiore;
- data iscrizione alla CCIAA o agli appositi registri meno recente;
- possesso del rating di legalità di cui al decreto interministeriale 20 febbraio 2014 n.57 –MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di Euro.

Pertanto beneficeranno del finanziamento i soggetti destinatari che, in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

17. Assistenza

I soggetti destinatari potranno avvalersi dell'assistenza delle Sedi Inail competenti per territorio per tutta la durata del procedimento, a partire dalla fase di compilazione della domanda on line.

18. Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda

Per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori e definitivi di cui all'articolo 15 del presente Avviso, i soggetti destinatari dovranno far pervenire all'Inail, con le modalità previste dal successivo articolo 27, entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello della formale comunicazione di cui al precedente articolo 15:

- la domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (secondo le modalità previste dal successivo articolo 27);
- tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5. La documentazione dovrà essere redatta, ove previsto, utilizzando i facsimile della modulistica predisposta dall'Inail per il presente Avviso. I facsimile di tale modulistica saranno resi disponibili nella procedura informatica per la compilazione delle domande, nonché pubblicati sul sito www.inail.it prima dell'apertura della suddetta procedura.

Il destinatario del finanziamento è tenuto a verificare e acquisire tramite la funzione di rilascio nella procedura informatica la relativa ricevuta attestante il completamento delle operazioni di upload/caricamento della documentazione a corredo e completamento della domanda on line.

Ai fini del rispetto del termine dei 30 giorni di cui sopra sarà valida la data di trasmissione della domanda e dei relativi Allegati, effettuata con le modalità previste dall'articolo 27 del presente Avviso.

La mancata trasmissione della "documentazione a conferma e completamento della domanda" entro il termine di cui sopra comporta la decadenza della domanda stessa.

La documentazione prevista in questa fase deve rispettare i seguenti requisiti:

- la domanda (MODULO A), rilasciata dalla procedura informatica sulla base della compilazione online ai soli soggetti destinatari collocati in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici provvisori o a seguito di subentro negli elenchi cronologici definitivi (cfr. articolo 15 del presente Avviso), deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa/ente. Con la sottoscrizione di tale modulo il soggetto destinatario dichiarerà la veridicità di quanto inserito in procedura nonché il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso;
- la copia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa/ente deve essere in corso di validità;
- la perizia asseverata (MODULI B1.1, B2, B3, B4 e B5) nella sua interezza, compresi gli allegati nella stessa richiamati, deve essere sottoscritta con firma digitale, deve essere redatta da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato; anche se soggetto idoneo con competenze specifiche e iscritto a collegio o ordine professionale non può sottoscrivere la perizia il titolare/legale rappresentante dell'impresa/ente, l'amministratore della società, nonché il socio, in caso di società di persone (es. S.s, S.n.c., S.a.s.). In occasione della pubblicazione della modulistica saranno fornite istruzioni per la compilazione della perizia asseverata, alla cui osservanza il professionista è tenuto obbligatoriamente ad attenersi.
- la dichiarazione di cui al MODULO B1.2 deve essere rilasciata dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa;
- sul MODULO C1 (per le imprese), sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dovranno essere riportati i dati riguardanti l'impresa, la sua iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, nonché le informazioni utili alla definizione della dimensione aziendale;
- sul MODULO C2 (per gli enti del terzo settore), sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, dovranno essere riportati i dati riguardanti l'ente, la sua iscrizione nel registro di riferimento, nonché le informazioni utili a definirne la dimensione;
- la dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni, redatta utilizzando il facsimile di cui al MODULO E, dovrà essere presentata solo qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici;
- la dichiarazione di cui al MODULO F, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa/ente, nella quale va indicata la buona prassi che si intende adottare, dovrà essere presentata solo qualora nell'ambito del progetto sia prevista l'adozione di una delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v, del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. indicate nella scheda descrittiva della specifica tipologia di intervento selezionata (Allegati 1.1, 1.2, 2 e 4);
- il patto di integrità di cui al MODULO G deve essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa/ente. Tale patto, successivamente controfirmato dal responsabile della sede Inail competente è da considerarsi parte integrante del provvedimento di concessione del finanziamento, anche se non materialmente allo stesso allegato, in quanto conservato agli atti della pratica;
- nel documento di valutazione dei rischi (DVR), firmato dal datore di lavoro con data certa o attestata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.

che non dispongono di DVR devono inviare copia della modulistica relativa alle procedure standardizzate, di cui al d.m. 30 novembre 2012, con data certa o attestata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i. nella quale deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata; i soggetti non tenuti alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate possono inviare una relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa (rappresentante legale se ente del terzo settore) nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout) e i rischi aziendali; analogamente, per le imprese del settore Pesca, nel piano di sicurezza deve essere riscontrabile il fattore di rischio corrispondente alla tipologia di intervento selezionata;

- nel caso il progetto preveda la vendita, la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali o di macchine di proprietà dell'impresa, i documenti attestanti la data di immissione sul mercato di tali beni e la piena proprietà da parte dell'impresa devono avere valore oggettivo e non possono consistere in autocertificazioni;
- nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto previsto per l'Asse 5, il preventivo e il listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina devono essere riferiti al medesimo allestimento; il preventivo deve essere datato e riportare timbro e firma del rivenditore; il listino deve essere datato e riportare timbro e firma del fabbricante o di soggetto appartenente alla catena ufficiale di vendita o, in alternativa, l'URL del sito internet da cui è scaricato.

19. Verifica tecnico amministrativa

Per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che risultano confermate a seguito dell'invio della documentazione nei termini indicati all'articolo 18, nel rispetto del termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza dei 30 giorni di cui al precedente articolo 18, l'Inail procederà al riscontro di quanto inviato dal soggetto destinatario allo scopo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi; qualora l'Inail non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.

L'Inail si riserva di avviare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al precedente articolo 18 la verifica tecnico amministrativa per i progetti le cui domande sono state confermate con l'invio della documentazione a conferma e completamento.

Espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la non conformità di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso, invita il destinatario del finanziamento ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. È facoltà dell'Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua conformità ai requisiti dell'Avviso pubblico.

Il destinatario del finanziamento dovrà provvedere ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

Completata l'istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito della verifica al richiedente il finanziamento.

Le imprese/enti, la cui domanda sia stata dichiarata, con preavviso di rigetto, non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, non ammissione o parziale ammissione.¹³

Il destinatario del finanziamento è tenuto, anche al fine di adempiere agli obblighi di cui al successivo articolo 24, lettera f), a verificare nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o nel Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA), la registrazione dell'aiuto individuale e/o l'eventuale variazione dell'importo del provvedimento di ammissione.

Per l'acquisizione di pareri agli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n.241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

20. Anticipazione parziale del finanziamento

L'anticipazione del finanziamento non è concessa in caso di noleggio con patto di acquisto.

Per le domande di finanziamento che non prevedono il noleggio con patto di acquisto, il soggetto destinatario il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000,00 Euro può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento stesso, compilando l'apposita sezione del modulo di domanda online.

Tale richiesta verrà accettata a seguito di eventuale esito positivo della verifica di cui all'articolo 19. In questo caso, all'impresa/ente, con il provvedimento di concessione del finanziamento, verrà richiesto di costituire a favore dell'Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 e successive modifiche e integrazioni, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo, ex articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 e successive modifiche e integrazioni.

Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: [https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#¹⁴](https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#<sup>14</sup) o da compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni www.ivass.it.

¹³ Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici con esclusione delle risorse relative all'Asse 5 (5.1. e 5.2).

¹⁴ Si segnala che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Inail.

L'efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l'Istituto abbia chiesto il pagamento.

L'impresa/ente deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente (vedi Allegato 6 del presente Avviso) la fideiussione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 27.

In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.

La fideiussione sarà restituita dall'Inail entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del finanziamento.

Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell'Allegato 7 del presente Avviso.

21. Termini di realizzazione del progetto

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 9 con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal giorno successivo alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda ai sensi dell'articolo 13 del presente Avviso.

Ai fini del riscontro del termine di 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.

Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5.

Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell'impresa/ente per un periodo non superiore a sei mesi.

Nel caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso.

L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di concessione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.

Nel caso di acquisto tramite noleggio con patto di acquisto, disposto esclusivamente per i finanziamenti di cui all'Asse 5 (5.1 e 5.2 - progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli), conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n.208, il progetto dovrà essere realizzato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso. Ne consegue, pertanto,

che il trasferimento della proprietà all'impresa/ente richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.

Ai fini del riscontro del termine dei 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.

L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni determina la revoca del provvedimento di concessione.

22. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento

Ai fini dell'erogazione del finanziamento il soggetto destinatario deve inoltrare alla Sede Inail territorialmente competente (Allegato 6) la documentazione specificata negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5 relativa al progetto per cui richiede il finanziamento entro il termine di cui al precedente articolo 21 e con le modalità previste dall'articolo 27 del presente Avviso.

La documentazione prevista in questa fase deve rispettare i seguenti requisiti:

- le copie delle fatture¹⁵devono:
 - attestare le spese sostenute per il progetto, distinguendo le spese tecniche e assimilabili dalle spese per la realizzazione dell'intervento;
 - riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato;
 - riportare il numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito e comunicato da Inail con il provvedimento relativo all'esito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso;
- lo stralcio dell'estratto conto deve riportare gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori;
- i progetti, i certificati di regolare esecuzione o collaudo e gli altri atti professionali devono essere firmati da un tecnico abilitato;
- nel caso di progetti che comprendono una delle buone prassi selezionate ai fini del presente Avviso, la documentazione richiesta è costituita da evidenze della sua applicazione;
- nel caso in cui una certificazione di un ente pubblico non sia stata rilasciata entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del finanziamento, il soggetto destinatario dovrà dimostrare di aver inoltrato la relativa richiesta in data certa e comunque in tempo utile a che l'ente potesse procedere al rilascio entro il dodicesimo mese.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio¹⁶ del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto sarà completata dall'Inail entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una

¹⁵ Le fatture devono essere emesse nel rispetto delle prescrizioni in tema di fatturazione elettronica di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.

Il soggetto beneficiario dovrà trasmettere all'Inail il file della fattura firmata digitalmente rilasciata dal Sistema di Interscambio (SdI) ovvero il file della fattura unitamente a quello di notifica dei metadati rilasciati dal SdI.

Per i soggetti non tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica, è richiesta l'allegazione delle copie conformi delle fatture cartacee, sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'impresa/ente richiedente ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Le fatture relative alla redazione della perizia asseverata devono essere emesse dal professionista che ha redatto la perizia e che abbia i requisiti prescritti all'articolo 18 del presente Avviso, al quale è stato direttamente affidato l'incarico dall'impresa/Ente destinatario del finanziamento.

¹⁶ Per data dell'invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito di tale verifica al soggetto richiedente.

La Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso, invita l'impresa/ente ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti.

È facoltà dell'Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua effettiva realizzazione in conformità con i requisiti dell'Avviso pubblico.

Il destinatario del finanziamento dovrà provvedere ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Inail disporrà quanto necessario per l'erogazione del finanziamento.

In caso di esito negativo le imprese/enti il cui finanziamento sia stato dichiarato, con preavviso di rigetto, non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica certificata entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento¹⁷.

La mancata esibizione della documentazione attestante la realizzazione del progetto (ad esempio fatture, ricevute) in fase di rendicontazione comporta la revoca del finanziamento e, nel caso di anticipazione, la restituzione di quanto eventualmente anticipato all'impresa anche con l'escussione della polizza fideiussoria.

23. Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di ammissione al finanziamento.

Per i progetti di investimento (Allegato 1.1) e per quelli di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Allegato 2) qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale realizzazione del progetto, il finanziamento verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che sia assicurata la coerenza alla tipologia di intervento ammessa a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso.

Per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (allegato 1.2) non è ammessa l'incompleta o parziale realizzazione del progetto ad eccezione

¹⁷ Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici con esclusione delle risorse relative all'Asse 5.

della tipologia di intervento a) nel caso in cui l'impresa non produca la certificazione del sistema di gestione UNI ISO 45001:2018 pur avendolo adottato; in tal caso il progetto sarà ricondotto alla tipologia di intervento c) purché il punteggio del progetto realizzato sia uguale o superiore alla soglia minima di 120 punti.

Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Allegato 3), in caso di selezione di una sola tipologia di intervento non è ammessa la realizzazione parziale del progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso. Nel caso il progetto preveda la selezione di più tipologie di intervento, è ammessa anche la realizzazione di alcune delle tipologie di intervento selezionate, con conseguente erogazione parziale del finanziamento, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- le tipologie di intervento effettivamente realizzate lo siano nella loro interezza;
- la bonifica mantenga la coerenza con le priorità di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione;
- il punteggio attribuibile al progetto realizzato rispetti il raggiungimento del punteggio minimo pari a 120.

Il progetto deve essere realizzato in immobili già nella disponibilità dell'impresa (in proprietà, locazione o comodato¹⁸) alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Allegato 4), nel caso il progetto preveda la selezione di più tipologie di intervento è ammessa anche la realizzazione incompleta o parziale di una o più di una delle tipologie di intervento, con conseguente erogazione parziale del finanziamento, purché sia assicurata la coerenza alla/e tipologia/e di intervento ammessa/e a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso e il punteggio del progetto realizzato sia uguale o superiore alla soglia minima di 120 punti.

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Allegato 5), nel caso il progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso preveda l'acquisto di 2 beni, è ammessa la realizzazione parziale del progetto in termini di acquisto di uno solo dei due beni, con conseguente erogazione parziale del finanziamento.

La mancata realizzazione del progetto comporta la restituzione di quanto eventualmente anticipato all'impresa anche con escussione della polizza fideiussoria.

L'importo del finanziamento indicato nel provvedimento di concessione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all'importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel presente articolo in relazione alle parziali realizzazioni, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura della percentuale prevista per lo specifico Asse di finanziamento.

24. Obblighi dei soggetti destinatari

Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti destinatari sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria del richiedente;

¹⁸ L'impresa/Ente dovrà documentare la disponibilità dell'immobile in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso anche attraverso i documenti aziendali o adempimenti di legge.

- b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del finanziamento;
- c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- d) utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- e) per progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2) mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
- f) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa/ente, indicato in sede di domanda online e oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente (Allegato 6 del presente Avviso) in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o Ricevuta Bancaria Elettronica - Ri.Ba..¹⁹.
- g) adempiere agli "obblighi informativi per le erogazioni pubbliche" come previsti dall'articolo 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124, come modificata dall'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
- h) La mancata osservanza dei suddetti obblighi comporta, ai sensi dell'articolo 125 ter della legge 4 agosto 2017 n. 124 e s.m.i., una sanzione pecuniaria pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del finanziamento.

In caso di trasferimento dell'attività ad altro soggetto a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell'azienda o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emesso in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso.

Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al presente Avviso in favore dell'impresa subentrante, quest'ultima deve fornire prova dell'avvenuta successione, a titolo particolare o universale, con la produzione della seguente documentazione:

- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto oggetto della domanda di finanziamento;
- dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto oggetto della domanda di finanziamento.

¹⁹ La causale del bonifico e della Ri.Ba. deve contenere gli estremi della/e fattura/e la dicitura "Avviso Inail ISI 2019" e il codice CUP quando già comunicato dall'Inail con il provvedimento di concessione.

La mancata produzione della suddetta documentazione, o comunque la mancata dimostrazione tramite prova documentale dell'avvenuta successione, comporterà la perdita del diritto al finanziamento.

25. Verifiche

L'Inail si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dal soggetto destinatario e sulla conformità dell'intervento eseguito rispetto a quanto progettato.

I soggetti destinatari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

26. Revoca

La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso, o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento.

La revoca del finanziamento determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento.²⁰

27. Comunicazioni tra Inail e destinatari dei finanziamenti

Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso in merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per i destinatari dei finanziamenti saranno inviate da Inail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) coincidente con quella risultante dalla visura della Camera di Commercio che il destinatario del finanziamento dovrà indicare in fase di domanda online, ovvero, per i casi in cui per la qualifica del destinatario del finanziamento non vi sia alcun obbligo di comunicazione della PEC alla Camera di Commercio, l'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiale del destinatario del finanziamento, dallo stesso comunicata in fase di compilazione della domanda.

Per le comunicazioni di cui sopra è consentito ai destinatari dei finanziamenti di indicare, oltre al proprio indirizzo, un ulteriore indirizzo di posta elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. In tal caso, l'Inail invierà le suddette comunicazioni ad entrambi gli indirizzi, fermo restando l'efficacia della comunicazione inviata al destinatario del finanziamento.

Il destinatario dei finanziamenti pertanto è tenuto a comunicare tempestivamente all'Inail ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all'erogazione del finanziamento.

Il destinatario dei finanziamenti si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, degli indirizzi PEC indicati in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di variazioni; pertanto l'Inail non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi comunicati dai

²⁰ Le risorse che si rendessero disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici con esclusione delle risorse relative all'Asse 5 (5.1. e 5.2).

destinatari dei finanziamenti e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di posta elettronica certificata.

La documentazione di cui all'articolo 18 del presente Avviso "documentazione a conferma e completamento della domanda" dovrà pervenire all'Inail con modalità telematica attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line. Il sistema rilascerà ricevuta dell'avvenuta ricezione.

L'istanza e tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se sottoscritti con firma elettronica qualificata (firma digitale) o se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell'autore stesso.

Le istruzioni per l'upload/caricamento della documentazione saranno rese disponibili sul sito www.inail.it.

In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi 3 giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza per l'invio della "documentazione a conferma e completamento della domanda" di cui all'articolo 18 del presente Avviso, l'Inail informerà l'utenza, mediante comunicazione sul sito www.inail.it, circa le eventuali modalità di invio della documentazione, sostitutive della procedura suddetta.

La documentazione di cui agli articoli 19 e 22 del presente Avviso potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sede Inail di competenza (v. Allegato 6) secondo le prescrizioni di seguito riportate.

Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero attribuito alla domanda oltre alla dicitura:

- per la dichiarazione "de minimis" di cui all'articolo 7:
ISI 2019 – de minimis - domanda di ammissione
- per la documentazione di cui all'articolo 19:
ISI 2019 – integrazioni - domanda di ammissione
ISI 2019 – osservazioni - domanda di ammissione
- per la documentazione di cui all'articolo 22:
ISI 2019 – rendicontazione
- per la documentazione di cui all'articolo 22 relativa alle integrazioni e osservazioni:
ISI 2019 – integrazioni – rendicontazione
ISI 2019 – osservazioni – rendicontazione

A ogni singolo documento previsto dall'Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato.

Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb i destinatari dei finanziamenti potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell'oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato "i/t", dove i è il progressivo a partire da 1 con incrementi di 1 per ciascun messaggio successivo e t è il numero totale di messaggi che compongono tutto l'invio della documentazione (es. 3/8 dove 3 indica che è il terzo messaggio su 8 in totale che compongono tutto l'invio).

L'invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:

- il documento è sottoscritto con firma digitale di colui che ne risulti essere l'autore, in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello stesso soggetto;
- il documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne l'autore;
- il documento è spedito da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall'autore, ma è costituito da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante firma autografa di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento dell'autore stesso.

L'Inail si riserva altresì la possibilità di richiedere ai destinatari dei finanziamenti l'invio dei documenti cartacei originali inviati tramite procedura di upload/caricamento o PEC.

Il documento di fideiussione di cui all'articolo 20 del presente Avviso dovrà essere inserito in originale in plico sigillato indirizzato a:

"Inail – Sede di – Processo prevenzione" e recante sul fronte:

- la denominazione e l'indirizzo dell'impresa/ente,
- il numero attribuito alla domanda,
- la dicitura: "Inail Avviso pubblico 2019 - fideiussione".

Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, alla Sede Inail territorialmente competente (cfr. Allegato 6 del presente Avviso) che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente.

28. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Inail – Direzione regionale Lombardia

Responsabile del procedimento: Responsabile dell'Ufficio competente in materia di attività istituzionali.

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento in conformità al Regolamento UE n.679/2016 e del d.lgs. 196/2003, così come novellato dal d.lgs. n.101/2018. L'informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali è consultabile sul sito web www.inail.it.

I dati acquisiti, che potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità pubbliche nazionali e della Comunità europea, saranno utilizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, così come previsto dagli artt. 26 e segg. del d.lgs. n.33/2013.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dal presente Avviso. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al finanziamento.

Il titolare del trattamento dei dati forniti è: Inail – Roma, Piazzale G. Pastore n. 6.

29. Pubblicità

Il presente Avviso pubblico, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul sito Inail al seguente indirizzo: www.inail.it.

Un estratto dell'Avviso pubblico, a livello nazionale, è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 297 del 19 dicembre 2019 e sui principali quotidiani nazionali.

Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento della procedura telematica, nonché variazioni delle date delle principali scadenze saranno comunicate sul sito Inail al seguente indirizzo: www.inail.it. Tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti formale comunicazione delle suddette variazioni.

30. Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.

Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda on line.

Allegati:	
numero	descrizione
1.1	Progetti di investimento: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
1.2	Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
2	Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC): tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
3	Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
4	Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
5	Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
6	Sedi Inail indirizzi e PEC
7	Schema di riferimento per la fideiussione

Modulistica scaricabile dalla procedura informatica:	
Modulo disponibile per i soggetti ammissibili	
Modulo A modulo di domanda	rilasciato dalla procedura informatica sulla base della compilazione online ai soli soggetti destinatari collocati in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici provvisori o a seguito di subentro negli elenchi cronologici definitivi (vedi articolo 15 del presente Avviso).
Moduli disponibili all'apertura della procedura informatica:	
Modulo B1.1	Perizia asseverata prevista per i progetti di investimento, vedi Allegato 1.1

diversificato per tipologia di intervento	
Modulo B1.2 diversificato per tipologia di intervento	Dichiarazione prevista per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, vedi Allegato 1.2
Modulo B2 diversificato per tipologia di intervento	Perizia asseverata prevista per i progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), vedi Allegato 2
Modulo B3	Perizia asseverata prevista per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, vedi Allegato 3
Modulo B4 diversificato per tipologia di intervento	Perizia asseverata prevista per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, vedi Allegato 4
Modulo B5	Perizia asseverata prevista per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, vedi Allegato 5
Modulo C	C1 per le imprese: Dichiarazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dati/informazioni, dimensione di impresa (Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5)
	C2 per gli enti del terzo settore: Dichiarazione di iscrizione ai registri o albi nazionali, regionali e provinciali. Dati/informazioni, dimensione (vedi Allegato 2)
Modulo D	D-1407; D-1408; D-717: dichiarazioni de minimis (vedi Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4)
	D-cumulo, D-aiuti: dichiarazioni relative al cumulo di aiuti per la singola iniziativa nel settore della produzione agricola, ad aiuti di stato illegittimi e incompatibili (vedi Allegato 5)
Modulo E	Dichiarazione organizzazione parti sociali (Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5)
Modulo F	Dichiarazione relativa all'adozione di una delle buone prassi previste dall'Avviso (vedi Allegati 1.1, 1.2, 2 e 4)
Modulo G	Patto di Integrità (vedi Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5)

Nel presente allegato sono definiti, per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA):

1. le **spese ammissibili** a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
2. i **parametri** e i **punteggi** attribuiti ai progetti (tabella 1);
3. le **Tipologie di intervento ammissibili** a finanziamento;
4. la **documentazione** da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale (tabella 2).

1. Spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento:

- A. le spese di progetto;
- B. le spese tecniche e assimilabili.

L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 euro.

A. SPESE DI PROGETTO

Sono "spese di progetto" tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza, comprese, solo nel caso della rimozione di coperture in cemento-amianto, anche quelle relative al rifacimento delle stesse.

- **Spese di progetto per la Tipologia di intervento e)**

Per i progetti riguardanti la rimozione di coperture in cemento-amianto valgono le condizioni di seguito specificate.

È ammissibile a finanziamento il rifacimento della copertura e degli elementi ad esso accessori quali le lattonerie (scossaline) e i canali di gronda nei limiti definiti ai successivi punti b) e d).

Sono compresi inoltre l'acquisto e l'installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta. Gli

Allegato 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma Uni 11578:2015 e riferibili alle categorie A, C, e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto).

Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici.

Le spese di progetto relative alla rimozione e al rifacimento della copertura possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq rispettando i seguenti valori limite:

- a. valore limite di 30 € per mq di copertura in MCA per i lavori di bonifica incluso il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto prodotti;
- b. valore limite di 30 € per mq della nuova copertura per l'acquisto e posa in opera della copertura sostitutiva e degli elementi edili ad essa accessori.

Qualora, oltre alla copertura, sia presente una sottocopertura¹ in MCA, potranno essere aggiunte:

- c. alle spese di cui al punto a) le spese di bonifica della sottocopertura con un valore limite di 20 € per mq di sottocopertura in MCA;
- d. alle spese di cui al punto b) quelle di rifacimento della sottocopertura con un valore limite di 10 € per mq di superficie della nuova sottocopertura.

In questo caso le spese complessive computabili possono raggiungere i 90 €/mq.

Nella spesa totale determinata dalle spese di cui ai punti a), b), c), d) rientrano anche le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisorie, ecc.) e quelle per l'esecuzione dei lavori in sicurezza nonché quelle per la predisposizione e la presentazione all'organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008.

Le superfici computate per il calcolo delle spese di rifacimento della copertura e della sottocopertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica rispettivamente della copertura e della sottocopertura in MCA.

Alle spese di bonifica e rifacimento della copertura possono essere aggiunte quelle relative all'acquisto e installazione sulla nuova copertura di ancoraggi fissati permanentemente, se previsti dal progetto.

¹ Ai fini del presente Allegato per sottocopertura si intende un rivestimento interno situato subito al di sotto della copertura e a diretto contatto con questa o con il materiale coibente interposto.

Allegato 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

La rimozione di copertura in MCA è ammissibile a finanziamento anche se preliminare alla demolizione dell'edificio e al rifacimento, nel medesimo sito, di un nuovo edificio destinato allo svolgimento delle medesime attività produttive da parte dell'impresa richiedente. Anche in questo caso le superfici computate ai fini del calcolo del rifacimento della copertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica.

- **Spese di progetto per le Tipologie di intervento a), d), f)**

Le spese di progetto relative alla rimozione di pannelli, lastre, piastrelle e simili in MCA (quali per esempio quelli utilizzati per controsoffitti, pavimentazioni o pareti verticali) possono essere computate nella misura massima di 20 € per mq di manufatto in MCA da rimuovere.

Nella spesa totale così determinata rientrano anche le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisorie, ecc.) e quelle per l'esecuzione dei lavori in sicurezza nonché quelle per la predisposizione e la presentazione all'organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008.

B. SPESE TECNICHE

Sono "spese tecniche e assimilabili" le spese non facenti parte del progetto che si rendono necessarie per:

- la redazione della perizia asseverata;
- la determinazione analitica dell'amianto (certificato di analisi o rapporto di prova) effettuata da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc.;
- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte ad eccezione di quanto necessario per la redazione e la presentazione del Piano di lavoro, che rientra nelle spese di progetto.

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla compilazione della domanda di finanziamento.

2. Parametri e punteggi dei progetti

Nella tabella 1 sono riportati, in distinte sezioni, i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto e il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

I parametri che concorrono a determinare il punteggio riguardano le caratteristiche aziendali (sezioni 1, 2 e 5 della tabella) e le caratteristiche dello specifico progetto (sezioni 3 e 4) e sono i seguenti:

- dimensioni aziendali – ULA (sezione 1);
- lavorazione svolta (sezione 2);
- Tipologia di intervento (sezione 3);
- condivisione con le parti sociali (sezione 4);
- bonus settori Ateco (sezione 5).

Nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell'impresa richiedente; qualora il fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6.

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al numero dei dipendenti calcolato secondo le modalità previste dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005) ed espresso in ULA (unità lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Nel caso in cui il calcolo delle ULA non corrisponda ad un numero intero si dovrà operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005).

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale interessata dal progetto. I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (pubblicato nella sezione Pubblicità legale del M.L.P.S., Numero repertorio 30/2019). Nel caso in cui l'azienda appartenga a una categoria speciale e dunque non possieda un riferimento tariffario, il punteggio è attribuito secondo la corrispondenza indicata nelle colonne 2 e 3.

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti in base alla Tipologia di intervento prevista dal progetto. Sono ammissibili a finanziamento progetti relativi a più Tipologie di intervento che devono essere selezionate nella domanda; in questo caso, al progetto sarà assegnato il punteggio maggiore tra quelli delle Tipologie selezionate.

Nella sezione 4 sono riportati i punteggi attribuiti nel caso in cui l'intervento sia condiviso con le parti sociali.

Nella sezione 5 è riportato il punteggio bonus per i settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale e indicati nel relativo Avviso pubblico regionale/provinciale.

3. Tipologie di intervento ammissibili

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.

Per amianto si intendono i seguenti silicati fibrosi di cui all'art. 247 del d.lgs. 81/2008:

- a) actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- b) grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- c) antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- d) crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- f) tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA.

Le Tipologie di intervento ammissibili sono quelle elencate nella tabella 1, sezione 3. Il progetto può riguardare diverse Tipologie di intervento tra quelle indicate nella tabella.

Il progetto presentato deve essere coerente con il Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994.

È ammessa la rimozione anche di parte dei MCA presenti negli ambienti di lavoro dell'impresa richiedente purché ciò sia coerente con le priorità di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione.

Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività. In proposito si specifica che per quanto riguarda la bonifica delle strutture edili sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l'impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali strutture operi, occasionalmente o stabilmente, personale dell'impresa richiedente. Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la

Allegato 3: Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell'impresa richiedente. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall'azienda locataria dell'immobile oggetto dell'intervento.

Con riferimento alla Tipologia di intervento e), la rimozione di coperture in cemento-amianto deve riguardare l'intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale sopra descritto, nel quale è ammissibile la rimozione parziale della copertura. Nel rispetto di tale condizione, qualora l'impresa richiedente eserciti la propria attività in più edifici facenti capo alla medesima unità produttiva è ammissibile la rimozione anche solo da uno o più di essi.

La realizzazione del progetto dovrà iniziare successivamente alla data indicata nell'art. 9 dell'Avviso pubblico. È ammessa la presentazione del Piano di lavoro all'organo di vigilanza precedentemente a tale data; in questo caso l'impresa dovrà produrre evidenza della data effettiva di inizio lavori, che dovrà essere successiva a quella fissata dall'art. 9.

Tabella 1: Parametri e punteggi

Sezione 1 – Dimensioni aziendali		
Dimensioni aziendali - ULA	Fatturato/bilancio in milioni di €/anno	Punteggio (se il fatturato/bilancio supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6)
1 -10	≤ 2	45
11-15	≤ 10	40
16-20	≤ 10	35
21-30	≤ 10	30
31-50	≤ 10	25
51-100	≤ 50	20
101-150	≤ 50	17
151-200	≤ 50	14
201-250	≤ 50	12
251-500		9
oltre 500		7

Sezione 2 – Lavorazione svolta		
Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione sulla quale si effettua l'intervento	Categorie speciali	Punteggio (alle imprese iscritte alla CCIAA dal 31 dicembre 2017 è attribuito il punteggio 4)
110-97	Agricoltura (tasso medio standardizzato) Artigiani classi 7 e 9 Frantoiani	40
96-85		36
84-73		33
72-61	Artigiani classe 8	30
60-49	Settore navigazione (tasso medio standardizzato) Facchini e pescatori	25
48-37	Artigiani classe 6	20
36-25	Artigiani classi 4 e 5	15
24-13	Artigiani classe 3	10
12-4	Artigiani classi 1 e 2	4
Non definito		4

Sezione 3 – Tipologia di intervento (Il progetto può comprendere più Tipologie di intervento; in tal caso occorre selezionarle tutte nella domanda)		
a	Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile	90
b	Rimozione di MCA da mezzi di trasporto	90
c	Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)	85
d	Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto	80
e	Rimozione di coperture in cemento-amianto	80
f	Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice compatta (cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti, condutture, ecc.)	80
Sezione 4 - Condivisione con le parti sociali		
	Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico	13
	Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori)	10
Sezione 5 - Bonus settori Ateco		
	Sono attribuiti 5 punti aggiuntivi alle imprese attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale	5

Tabella 2: Documentazione

DOCUMENTAZIONE	
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
<ul style="list-style-type: none"> • Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Perizia asseverata (MODULO B3) nella quale sia descritto l'intervento di bonifica che si intende realizzare e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa degli elaborati grafici e descrittivi, della documentazione fotografica, dei tariffari regionali o preventivi per i lavori di bonifica e, in caso di bonifica di coperture, della planimetria quotata delle coperture da rimuovere Inoltre, qualora il progetto di bonifica delle coperture preveda anche l'acquisto e l'installazione sulla nuova copertura di ancoraggi fissati permanentemente, la perizia asseverata deve contenere il dettaglio delle spese da sostenere e deve inoltre essere completa della scheda tecnica del progetto a firma di professionista abilitato, degli schemi grafici di installazione e dei preventivi • Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994 comprensivo del nominativo del Responsabile per la gestione dei materiali contenenti amianto e della natura, ubicazione e stato di conservazione dei MCA • Certificato di analisi o rapporto di prova, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008 (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione). Nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni edificio. Nel caso di invio di rapporti di prova dovrà essere inviata anche una relazione di campionamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Copie conformi delle fatture • Stralcio dell'estratto conto • Piano di lavoro redatto ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008 ed evidenze della sua presentazione all'organo di vigilanza • Evidenza documentale della data effettiva di inizio lavori (solo nel caso il Piano di lavoro sia stato presentato all'organo di vigilanza prima della data fissata dall'art. 9 dell'Avviso pubblico) • Documentazione attestante l'iscrizione della ditta esecutrice dei lavori nelle categorie 10A o 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali • Documentazione attestante l'iscrizione della ditta esecutrice del trasporto nella categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali • Quarta copia del formulario di trasporto firmata per accettazione dallo smaltitore o documentazione equivalente in caso di pratica svolta per via telematica • Prospetto delle spese sostenute con riferimento alle fatture presentate • Qualora il progetto abbia previsto l'acquisto e l'installazione di ancoraggi fissati permanentemente: <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578:2015 • Dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)

- MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali
- MODULO G

--

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.